



COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

Provincia di Asti

Via Roma, 12 – 14022 Castelnuovo Don Bosco
Tel. 011 / 9876165 – PEC protocollo.castelnuovo.don.bosco@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 20 DEL 18/04/2025

OGGETTO:

AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO FINO AL 24/04/2025

IL SINDACO

VISTO il bollettino emesso dal Centro Funzionale ARPA Piemonte, acclarata al ns Prot. N.0004624 del 17/04/2025, diramato in data 17/04/2025 alle 13,00, avente validità pari a 36 ore, il quale prevede, per l'area nella quale insiste il territorio del Comune di Castelnuovo don Bosco, il livello massimo di allerta ARANCIONE;

DATO ATTO CHE detto bollettino prevede espressamente l'allerta arancione per il rischio idraulico ed idrogeologico, con allagamenti, esondazioni dei corsi d'acqua e attivazione fenomeni di versante;

CONSIDERATA l'attuale situazione climatica caratterizzata da forti precipitazioni, come desumibile dal bollettino di allerta meteo sopra indicato;

VISTI:

- l'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

PRESO ATTO CHE il Comune di Castelnuovo don Bosco è inserito nella zona climatica E, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 ottobre e il 15 aprile;

PRESO ATTO CHE le caratteristiche di diversi edifici, sia pubblici che privati, non consentono di avere temperature tali da tutelare le fasce deboli della popolazione;

RITENUTO pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze indicate dall'art. 5 del D.P.R. n. 74/2001;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il Regolamento UE 2022/1369;
- la Legge n. 10/1991;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

L'ampliamento del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento, come definiti dal D.Lgs. 48/2020, con rimodulazione della durata dello stesso **sino al 24/04/2025** compreso, alle seguenti condizioni:

- periodo di funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
- riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3. comma 1 del D.P.R. n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

DISPONE

CHE la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell'Ente;

CHE il Comando di Polizia Municipale vigili sul rispetto della presente ordinanza, essendo il presente provvedimento finalizzato ad ampliare una facoltà di legge non sono richiamate le modalità sanzionatorie per la violazione dello stesso in ragione di quanto precisato in premessa.

INFORMA

CHE ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i., oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, li 18/04/2025

IL SINDACO
UMBERTO MUSSO
(f.to digitalmente ai sensi del d.lgs.82/2005)



Città del Vino
Associazione Nazionale